



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MERCOLEDÌ, 10 DICEMBRE 2008

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 - N. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (4.3.0)

3

(BUR2008021)

(4.3.0)

Legge regionale 5 dicembre 2008 - n. 31**Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

INDICE**TITOLO I – OGGETTO DEL TESTO UNICO**

Art. 1 – Oggetto del testo unico

TITOLO II – INTERVENTI NEL SETTORE RURALE, SILVO-PASTORALE, AGROALIMENTARE E DELLA PESCA**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 2 – Finalità e beneficiari
Art. 3 – Programmazione degli interventi
Art. 4 – Anagrafe delle imprese agricole
Art. 5 – Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale

CAPO II – SOSTEGNO E SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO PRIMARIO

- Art. 6 – Sviluppo aziendale
Art. 7 – Organizzazioni di produttori
Art. 8 – Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura
Art. 9 – Sostegno al sistema agroalimentare biologico

CAPO III – QUALITÀ E COMPETITIVITÀ

- Art. 10 – Politiche della qualità
Art. 11 – Trasformazione e commercializzazione
Art. 12 – Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo

CAPO IV – SERVIZI DI SVILUPPO

- Art. 13 – Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale
Art. 14 – Osservatorio agroalimentare e osservatorio del comparto bosco-legno
Art. 15 – Informazione e divulgazione

CAPO V – AZIONI CONGIUNTURALI

- Art. 16 – Interventi di mercato
Art. 17 – Sostegno alle imprese agricole in difficoltà
Art. 18 – Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti
Art. 19 – Interventi a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali
Art. 20 – Consorzi di difesa delle produzioni agricole
Art. 21 – Interventi sulle infrastrutture agricole
Art. 22 – Programmazione negoziata
Art. 23 – Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali

CAPO VI – AZIONI PER LA MONTAGNA E PER IL COMPARTO SILVO-PASTORALE

- Art. 24 – Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna
Art. 25 – Pronto intervento e sistemazioni idraulico-forestali
Art. 26 – Protezione e valorizzazione delle superfici forestali

CAPO VII – STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURE DI INTERVENTO

- Art. 27 – Strumenti di intervento finanziario
Art. 28 – Fondo di rotazione nel settore primario
Art. 29 – Accesso alle misure d'intervento
Art. 30 – Erogazione dei contributi
Art. 31 – Revoca

CAPO VIII – NORME FINALI

- Art. 32 – Rinvio

TITOLO III – ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE

- Art. 33 – Funzioni di competenza regionale
Art. 34 – Funzioni conferite alle province e alle comunità montane
Art. 35 – Funzioni conferite ai comuni
Art. 36 – Acquisizione di servizi
Art. 37 – Poteri sostitutivi
Art. 38 – Raccordo tra i sistemi informativi
Art. 39 – Risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SULLE SUPERFICI E SULL'ECONOMIA FORESTALI**CAPO I – FINALITÀ E NORME GENERALI**

- Art. 40 – Finalità e obiettivi
Art. 41 – Funzioni amministrative
Art. 42 – Definizioni di bosco

CAPO II – DIFESA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE

- Art. 43 – Tutela e trasformazione del bosco
Art. 44 – Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo
Art. 45 – Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria

CAPO III – INVENTARIO E CARTA FORESTALE REGIONALE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

- Art. 46 – Inventario, carta forestale regionale e sistema informativo silvo-pastorale
Art. 47 – Programmazione e pianificazione forestale
Art. 48 – Raccordi con la pianificazione territoriale

CAPO IV – GESTIONE DELLE RISORSE SILVO-PASTORALI

- Art. 49 – Ricerca, formazione e assistenza tecnica
Art. 50 – Attività selviculturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile
Art. 51 – Alpicultura
Art. 52 – Sistemazioni idraulico-forestali
Art. 53 – Materiale forestale di base e di moltiplicazione
Art. 54 – Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali
Art. 55 – Progetto grandi foreste

CAPO V – PROMOZIONE DELL'ECONOMIA FORESTALE, ASSOCIAZIONISMO, FILIERA BOSCO-LEGNO E INFRASTRUTTURE TERRITORIALI

- Art. 56 – Associazionismo e consorzi forestali
Art. 57 – Albo delle imprese boschive
Art. 58 – Professionalità degli operatori forestali
Art. 59 – Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo
Art. 60 – Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia

CAPO VI – VIGILANZA, SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 61 – Vigilanza e sanzioni

TITOLO V – ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF)

- Art. 62 – Finalità e oggetto
Art. 63 – Natura giuridica e raccordo con la programmazione
Art. 64 – Funzioni e attività
Art. 65 – Statuto, organizzazione e contabilità
Art. 66 – Raccordo con altri soggetti pubblici e privati

TITOLO VI – SORVEGLIANZA FITOSANITARIA

- Art. 67 – Finalità e competenze della Regione
Art. 68 – Controlli fitosanitari presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso doganali
Art. 69 – Piano delle attività fitosanitarie
Art. 70 – Ispettori fitosanitari
Art. 71 – Autorizzazioni. Registro regionale fitosanitario
Art. 72 – Adempimenti degli iscritti al registro regionale fitosanitario

- Art. 73 – Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie
- Art. 74 – Sanzioni amministrative
- Art. 75 – Disposizioni finali

TITOLO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONIFICA E IRRIGAZIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 76 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 77 – Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SOGGETTI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE

- Art. 78 – Comprensori di bonifica e irrigazione
- Art. 79 – Consorzi di bonifica
- Art. 80 – Funzioni dei consorzi di bonifica
- Art. 81 – Statuto dei consorzi di bonifica
- Art. 82 – Organi
- Art. 83 – Struttura organizzativa, bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 84 – Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado
- Art. 85 – Demanio regionale
- Art. 86 – Opere di competenza dei privati

CAPO III – PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA

- Art. 87 – Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale
- Art. 88 – Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale
- Art. 89 – Progetto fontanili
- Art. 90 – Contributi consortili
- Art. 91 – Piano di riordino irriguo

CAPO IV – VIGILANZA E CONTROLLO

- Art. 92 – Attività di direzione e vigilanza della Regione
- Art. 93 – Ricorsi avverso gli atti consortili
- Art. 94 – Consulta regionale della bonifica e irrigazione
- Art. 95 – Finanziamenti regionali

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI FUNGHI EPIGEI E IPOGEI (TARTUFI)

CAPO I – RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI

- Art. 96 – Finalità
- Art. 97 – Modalità di autorizzazione alla raccolta
- Art. 98 – Modalità di raccolta
- Art. 99 – Limitazioni nelle aree protette
- Art. 100 – Limitazioni particolari
- Art. 101 – Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione
- Art. 102 – Ispettorati micologici
- Art. 103 – Informazione
- Art. 104 – Disponibilità finanziaria
- Art. 105 – Vendita dei funghi epigei freschi
- Art. 106 – Certificazioni sanitarie
- Art. 107 – Specie ammesse
- Art. 108 – Funghi secchi – specie consentite
- Art. 109 – Funghi secchi e conservati
- Art. 110 – Sanzioni
- Art. 111 – Provvedimenti di attuazione
- Art. 112 – Vigilanza

CAPO II – RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI FRESCHI E CONSERVATI

- Art. 113 – Finalità
- Art. 114 – Misure generali di tutela
- Art. 115 – Competenze
- Art. 116 – Modalità di raccolta dei tartufi e divieti
- Art. 117 – Calendari di raccolta
- Art. 118 – Carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene
- Art. 119 – Collegio di esperti
- Art. 120 – Tesserino
- Art. 121 – Commissioni d'esame e corsi di preparazione
- Art. 122 – Norme particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali

- Art. 123 – Aree di particolare tutela
- Art. 124 – Raccolta riservata dei tartufi
- Art. 125 – Commercializzazione dei tartufi
- Art. 126 – Interventi di recupero e miglioramento ambientale
- Art. 127 – Vigilanza
- Art. 128 – Competenza per l'irrogazione delle sanzioni
- Art. 129 – Sanzioni
- Art. 130 – Procedure di spesa

TITOLO IX – DISPOSIZIONI SULL'INCREMENTO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO E SULL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLA REGIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE

- Art. 131 – Principi e finalità
- Art. 132 – Funzioni amministrative
- Art. 133 – Diritti esclusivi di pesca
- Art. 134 – Concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura, e gestioni particolari della pesca
- Art. 135 – Consulta regionale e consulte provinciali di pesca
- Art. 136 – Associazioni pescatorie dilettantistiche qualificate

CAPO II – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ITTIOFAUNA

- Art. 137 – Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata
- Art. 138 – Carta regionale delle vocazioni ittiche e documento tecnico regionale per la gestione ittica. Piani ittici provinciali e carta provinciale delle vocazioni ittiche
- Art. 139 – Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette
- Art. 140 – Ripopolamenti ittici
- Art. 141 – Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici

CAPO III – CONTRIBUTI REGIONALI E LICENZE

- Art. 142 – Aiuti alla pesca professionale
- Art. 143 – Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti
- Art. 144 – Licenze

CAPO IV – PESCA-TURISMO

- Art. 145 – Attività di pesca-turismo

CAPO V – DIVIETI E SANZIONI

- Art. 146 – Divieti
- Art. 147 – Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito
- Art. 148 – Vigilanza

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 149 – Disposizioni finali

TITOLO X – DISCIPLINA REGIONALE DELL'AGRITURISMO

- Art. 150 – Finalità
- Art. 151 – Definizione di attività agrituristiche
- Art. 152 – Connessione con l'attività agricola
- Art. 153 – Elenco degli operatori agrituristicci
- Art. 154 – Dichiarazione di avvio attività -DAA
- Art. 155 – Locali da utilizzare nell'attività agrituristica
- Art. 156 – Requisiti igienico-sanitari
- Art. 157 – Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
- Art. 158 – Uso della denominazione agriturismo
- Art. 159 – Programmazione e sviluppo dell'agriturismo
- Art. 160 – Finanziamenti regionali
- Art. 161 – Osservatorio regionale dell'agriturismo
- Art. 162 – Controlli
- Art. 163 – Sanzioni amministrative
- Art. 164 – Regolamento di attuazione

TITOLO XI – DISPOSIZIONI SUGLI USI CIVICI

CAPO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

- Art. 165 – Articolazione delle competenze
- Art. 166 – Oneri
- Art. 167 – Alienazioni e mutamenti di destinazione

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

- Art. 168 – Liquidazioni a canone enfiteutico
 Art. 169 – Domanda di liquidazione
 Art. 170 – Promiscuità
 Art. 171 – Regolarizzazione
 Art. 172 – Prescrizioni di strumenti urbanistici
 Art. 173 – Terreni utilizzabili per la coltura agraria
 Art. 174 – Conciliazione
 Art. 175 – Chiusura delle operazioni

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 176 – Abrogazioni
 Art. 177 – Disposizioni che restano in vigore
 Art. 178 – Disposizioni in materia di aiuti di Stato
 Art. 179 – Disposizioni in ordine ai ricorsi gerarchici
 Art. 180 – Norma finanziaria

TITOLO I
OGGETTO DEL TESTO UNICOArt. 1
(Oggetto)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

TITOLO II

INTERVENTI NEL SETTORE RURALE, SILVO-PASTORALE,
AGROALIMENTARE E DELLA PESCACAPO I
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 2
(Finalità e beneficiari)

1. Il presente titolo disciplina le iniziative e le attività a favore del sistema rurale, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, in conformità al Trattato sull'Unione europea e al regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 (Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)).

2. Le disposizioni del presente titolo perseguono, in particolare, gli obiettivi di valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, accordando priorità agli interventi di filiera, riconoscerne la multifunzionalità; promuoverne lo sviluppo attraverso il progresso tecnologico di processo e di prodotto ed assicurare un utilizzo dei mezzi di produzione razionale e sostenibile.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire, nei confronti dei consumatori, la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli, sostenere lo sviluppo rurale valorizzando le risorse ambientali e storico-culturali, garantire la permanenza nelle aree montane e svantaggiate di attività rurali e di aziende agricole, indispensabile strumento di tutela e di salvaguardia del territorio, promuovere i prodotti tipici e a denominazione di origine controllata e garantita, nonché a mantenere un adeguato livello di redditività alle attività agricole.

4. Gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 sono attuati dalla Regione, dalle province, dalle comunità montane e da altri enti locali secondo le rispettive competenze.

5. Possono accedere ai benefici di cui al presente titolo i soggetti che producono, trasformano o commercializzano i prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato sull'Unione europea o i soggetti identificati nelle singole misure applicative.

6. Al presente titolo si applicano le definizioni di cui all'allegato A.

Art. 3
(Programmazione degli interventi)

1. La programmazione degli interventi regionali in agricoltura e la definizione delle priorità per l'allocazione delle relative risorse finanziarie avvengono attraverso la predisposizione, da parte della Regione e delle province, degli strumenti di pianificazione e dei programmi operativi annuali.

2. La Regione predispone il piano agricolo triennale degli interventi, delle iniziative e delle risorse da attivare a sostegno del sistema rurale, silvo-pastorale e agroalimentare in funzione del bilancio triennale e in coerenza con gli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, per armonizzare la programmazione di settore con la politica agricola e forestale nazionale e dell'Unione europea e per garantire l'omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni conferite.

3. Il piano definisce in particolare:

- a) le linee strategiche dell'intervento regionale in agricoltura, coordinate con il programma regionale di sviluppo, le poli-

2. I soggetti titolari di autorizzazione regionale alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali autorizzati all'uso del passaporto delle piante CE garantiscono l'identificazione delle coltivazioni attraverso una mappa aziendale aggiornata delle superfici e delle strutture; i soggetti titolari dell'autorizzazione regionale alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali, accreditati come fornitori di materiale di moltiplicazione, trasmettono alla competente struttura organizzativa regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la descrizione preventiva dei propri processi di produzione.

Art. 73 (Aiuti alle imprese per il controllo delle malattie)

1. Nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti a interventi di lotta obbligatoria, la Regione può riconoscere aiuti finanziari alle imprese e alle loro associazioni. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti, anche per la divulgazione delle tecniche più appropriate di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e di controllo delle malattie.

Art. 74 (Sanzioni amministrative)

1. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente titolo trovano applicazione le sanzioni previste dal d.lgs. 214/2005 e dalle normative di settore.

2. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della l.r. 90/1983. L'attività di vigilanza e l'accertamento delle violazioni competono agli ispettori fitosanitari iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 70, comma 1.

Art. 75 (Disposizioni finali)

1. La competente struttura regionale procede d'ufficio al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 71 in sostituzione delle precedenti autorizzazioni.

2. La Regione definisce con regolamento:

- le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 71, comma 1;
- le modalità per l'iscrizione al registro regionale fitosanitario di cui all'articolo 71;
- le modalità di controllo periodico delle attività svolte dagli iscritti;
- le procedure per l'accertamento delle violazioni;
- il regime tariffario previsto dalla direttiva 2000/29/CE e le modalità di applicazione del medesimo;
- le modalità per la realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati di cui all'articolo 67, comma 3, lettera n), e i corrispettivi;
- le condizioni, le modalità, i termini e le procedure per l'applicazione dell'articolo 70, comma 4, per la disposizione di misure idonee in caso di rischio imminente di diffusione di organismi nocivi;
- i requisiti minimi per il riconoscimento regionale dei soggetti incaricati, l'indicazione delle cause ostative, nonché i contenuti minimi delle convenzioni di cui all'articolo 70, comma 5.

3. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della convenzione di cui all'articolo 67, comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con quelle di cui al medesimo comma laddove dispone per lo svolgimento delle funzioni da parte dell'ERSAF.

TITOLO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONIFICA E IRRIGAZIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 76 (Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione promuove e organizza l'attività di bonifica e di irrigazione quale strumento essenziale e permanente finalizzato a garantire:

- la sicurezza idraulica del territorio;
- l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche;
- la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue;
- il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali;
- la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.

2. L'attività di bonifica e irrigazione ha rilevanza pubblica. Tale attività è svolta in base al piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai programmi triennali dell'attività di bonifica, ai piani comprensoriali di bonifica e irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai piani di riordino irriguo in modo coordinato con gli obiettivi, le procedure e le azioni previste nel piano di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e negli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli enti locali. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione, tramite gli enti di cui al presente titolo, realizza le necessarie azioni e attività di carattere conoscitivo, di programmazione, di progettazione, l'esecuzione delle opere e gli interventi di informazione e di divulgazione relativi all'attività di bonifica e irrigazione.

3. Il presente titolo disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione che si realizza tenendo conto degli obiettivi e delle linee generali della programmazione economica comunitaria, nazionale e regionale, secondo i principi di collaborazione e sussidiarietà in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e di irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, nonché con le azioni previste nel piano di bacino e negli strumenti di programmazione e di pianificazione della Regione.

Art. 77 (Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione)

1. Ai fini del presente titolo nei comprensori di bonifica e irrigazione sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:

- la canalizzazione della rete scolante, le opere di raccolta, approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione dell'acqua per l'irrigazione, nonché le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui;
- gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
- le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
- le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere a), b), c), d);
- le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell'ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. All'esecuzione delle opere di cui al comma 1 la Regione provvede, di norma, tramite concessione ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado.

3. La manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti

consortili esistenti, nonché, a decorrere dalla data di compimento di ciascun lotto utilmente funzionante, la manutenzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, eseguite in attuazione dell'attività programmatoria prevista dal presente titolo spettano, per quanto di competenza, ai consorzi di cui al comma 2. I relativi oneri, unitamente alle spese di funzionamento degli enti, sono posti a carico dei soggetti consorziati.

4. In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai consorzi di bonifica, la Giunta regionale, in presenza di situazioni eccezionali, può concorrere alla spesa relativa al sollevamento delle acque irrigue e di colo eccedenti il costo ordinario.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SOGGETTI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE

Art. 78

(Comprensori di bonifica e irrigazione)

1. Il territorio regionale non montano è classificato territorio di bonifica e irrigazione.

2. Il territorio di cui al comma 1 è suddiviso in comprensori di bonifica e irrigazione delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica di irrigazione e di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.

3. La Giunta regionale provvede alla delimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione nonché alle relative modificazioni. A tal fine adotta una proposta e la trasmette ai comuni, alle province e ai consorzi di bonifica interessati affinché, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprimano parere; trascorso tale termine, esso si intende favorevole. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva la proposta definitiva e ne dispone la pubblicazione nel BURL.

4. La pubblicazione nel BURL della deliberazione di delimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione produce gli effetti della pubblicità del perimetro consortile nei confronti di tutti gli interessati.

5. Ai sensi degli articoli 8 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382) le regioni interessate possono delimitare, nei bacini idrografici che ricadono nel territorio di più regioni, comprensori di bonifica e irrigazione interregionali.

6. La delimitazione dei comprensori interregionali di cui al comma 5 e la relativa disciplina sono stabilite d'intesa tra le regioni interessate. A tal fine la Regione, sentiti gli enti locali e i consorzi interessati, predisponde, in collaborazione con le altre regioni interessate, le proposte d'intesa, le quali sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate nel BURL.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai consorzi di irrigazione di interesse interregionale che abbiano già ottenuto il riconoscimento di consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché la facoltà di svolgere con separata gestione le funzioni di bonifica su territori classificati ai sensi di legge; essi conservano la natura di consorzio di miglioramento fondiario e le competenze sui predetti territori attribuite ai consorzi di bonifica.

8. Nei territori montani le funzioni di bonifica e irrigazione sono esercitate dalla comunità montana; a tal fine essa può promuovere, relativamente ad aree omogenee, la costituzione di consorzi tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere di irrigazione. Tali consorzi hanno la natura giuridica dei consorzi di miglioramento fondiario.

9. I consorzi di cui al comma 8 provvedono:

a) ad assumere in consegna e a gestire le opere irrigue di interesse del loro comprensorio eseguite dalla comunità montana, divenendo responsabili della loro manutenzione e conservazione;

b) ad approvare il piano di riparto degli oneri consortili;

c) a riscuotere mediante ruoli i relativi contributi consortili, comprese le quote di spesa a carico dei proprietari per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica.

10. La comunità montana nomina propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione dei consorzi di cui al comma 8 nel limite massimo del venti per cento dei componenti del consiglio.

Art. 79 (Consorzi di bonifica)

1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, se non già costituito e operante alla data del 21 dicembre 2003, può essere istituito un consorzio di bonifica, avente natura di ente pubblico economico a carattere associativo, che opera secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà.

2. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari pubblici e privati dei beni immobili ubicati nei singoli comprensori, nonché i conduttori singoli o associati che per legge, per statuto consortile o per contratto sono tenuti a pagare i contributi consortili di cui all'articolo 90.

3. L'istituzione del consorzio di bonifica non priva di autonomia e di funzioni i preesistenti consorzi di irrigazione e i consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica e non disciolti in applicazione della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), ma comporta per questi l'obbligo di non realizzare opere incompatibili con le previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di effettuare le opere di loro competenza individuate dal piano stesso e ammesse o ammissibili ai finanziamenti di cui all'articolo 95. Qualora il consorzio di irrigazione o di miglioramento fondiario non adempia ai suddetti obblighi, il consorzio di bonifica esercita il potere di sostituzione con facoltà di rivalsa di ogni spesa a carico del soggetto inadempiente.

4. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio. Nel catasto consortile sono registrate per ciascun immobile la titolarità della proprietà, nonché l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento. I conduttori che, ai sensi del comma 2, abbiano obblighi di contribuenza sono parimenti iscritti al catasto consortile. Le modalità di tenuta del catasto consortile sono stabilite con regolamento regionale.

5. I consorzi di bonifica esercitano, a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, le funzioni e i poteri di consorzi per le opere di quarta, di quinta categoria e quelle non classificate che interessano il comprensorio consortile. A tal fine la Regione promuove la riforma dei consorzi idraulici esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) i consorzi di bonifica esercitano le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria riferite ai corsi d'acqua che interessano il comprensorio consortile.

7. La Giunta regionale, anche su richiesta dei consorzi di bonifica territorialmente interessati, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado tra distinti consorzi di bonifica, qualora sussistano interessi comuni a più comprensori. Nell'organo amministrativo dell'ente di secondo grado i consorzi aderenti devono essere adeguatamente rappresentati in base ai criteri della superficie territoriale, del numero di utenti e dell'entità complessiva della contribuenza. Il consorzio di bonifica di secondo grado può deliberare l'ammissione anche di altri soggetti pubblici e privati che abbiano interesse a garantire l'esercizio delle derivazioni da invasi o da aste fluviali e a realizzare e gestire opere e servizi comuni di interesse intercomprensoriale aventi finalità a carattere plurisetoriale. Il consorzio di bonifica di secondo grado può inserire nei propri organi collegiali una adeguata rappresentanza dei soggetti pubblici e privati.

8. I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati

dalla normativa riguardante i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.

Art. 80 (Funzioni dei consorzi di bonifica)

1. I consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76, esercitano nell'ambito del comprensorio di competenza le seguenti funzioni:

- a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione;
- b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consorziati e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
- e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
- f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale.

2. I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.

4. I consorzi provvedono altresì:

- a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
- b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previ-

ste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica;

c) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5.

5. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.

6. I consorzi di bonifica possono essere autorizzati dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un consorzio di bonifica di secondo grado.

Art. 81 (Statuto dei consorzi di bonifica)

1. La Giunta regionale approva le linee guida per la predisposizione degli statuti dei consorzi di bonifica, anche di secondo grado, cui gli stessi devono adeguarsi al fine di uniformare le modalità di funzionamento degli organi di amministrazione e di gestione.

2. Lo statuto del consorzio adottato dal consiglio di amministrazione è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile; della pubblicazione è data notizia nel BURL e negli albi dei comuni del comprensorio consortile.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURL possono essere presentate al consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

Art. 82 (Organì)

1. Sono organi del consorzio di bonifica:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il revisore dei conti.

2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni. Con apposito regolamento regionale è disciplinato il procedimento elettorale, garantendo:

- a) il carattere associativo dei consorzi;
- b) l'elezione da parte dei contribuenti del consiglio di amministrazione;
- c) la partecipazione delle minoranze al consiglio di amministrazione;
- d) l'elezione del presidente da parte del consiglio di amministrazione, scelto tra i propri componenti eletti;
- e) la designazione di rappresentanti dei comuni e delle province nel consiglio di amministrazione.

3. La Giunta regionale, per i consorzi autorizzati ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica ai sensi dell'articolo 80, comma 6, nomina un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione.

4. La Giunta regionale nomina per ciascun consorzio di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado il revisore dei conti, iscritto nel registro dei revisori contabili, con compiti di controllo gestionale e finanziario e di legittimità secondo le modalità stabilite dalle direttive regionali. Il revisore è nominato per un periodo corrispondente al mandato degli organi eletti o del commissario regionale; lo stesso può essere revocato con atto motivato della Giunta regionale.

Art. 83 (Struttura organizzativa, bilancio e programmazione finanziaria)

1. La struttura organizzativa degli uffici del consorzio è indivi-

duata dal piano di organizzazione dei servizi consortili deliberato dal consiglio di amministrazione.

2. La gestione amministrativa è attribuita al direttore, assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) e della contrattazione collettiva di categoria, per periodi non eccedenti il mandato elettivo del consiglio di amministrazione. Il direttore esercita, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi, la gestione amministrativa attraverso gli uffici.

3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse dei consorzi di bonifica possono essere conferite, con atto dell'amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente.

4. L'organizzazione e la gestione contabile e finanziaria si ispirano ai principi di efficacia e di efficienza, il cui rispetto è verificato mediante azioni di monitoraggio. A tal fine la Giunta regionale approva lo schema di bilancio e lo schema dei regolamenti di contabilità e gestione del servizio di economato, cui i consorzi di bonifica sono tenuti ad adeguarsi.

5. I consorzi adottano, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli statuti, il bilancio di previsione per l'anno successivo e il conto consuntivo nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Art. 84

(Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado)

1. Tra i consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario operanti all'interno di un comprensorio omogeneo, delimitato ai sensi dell'articolo 78 sotto il profilo idrografico e idraulico, in cui non sia già stato costituito un consorzio di bonifica che operi su una superficie corrispondente almeno al 10 per cento dell'intero comprensorio, al fine di rendere più organici e coordinati gli interventi dell'attività irrigua, può essere costituito un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado, disciplinato dall'articolo 863 del codice civile, in quanto applicabile.

2. L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui al comma 1 può essere assunta dai soggetti interessati nonché dalla Regione. La Giunta regionale delibera la costituzione di tali consorzi e ne approva gli statuti, elaborati in base alle linee guide approvate dalla Giunta regionale cui gli stessi devono adeguarsi. Gli statuti definiscono i compiti, le finalità, la natura giuridica, la composizione degli organi e le norme di funzionamento.

3. I consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esercitano, nell'ambito dei piani di riordino irriguo, la funzione di vigilanza e coordinamento dell'attività dei consorzi che ne fanno parte e possono altresì stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore.

Art. 85

(Demanio regionale)

1. La Regione, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione dell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 77, che entrano a far parte del demanio regionale, dispone a favore dei consorzi di bonifica manutentori la costituzione del diritto d'uso sulle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o dell'eventuale provvedimento di esproprio.

2. I diritti di servitù costituiti per l'esecuzione di opere in tutelazione sono iscritti a favore del demanio regionale.

3. Su iniziativa dei proprietari possono essere trasferite al demanio regionale le opere di bonifica ricadenti nel territorio regionale di proprietà dei consorzi di bonifica o degli enti cui sono subentrati nelle funzioni i consorzi stessi, che mantengono sulle anzidette opere il diritto d'uso.

4. La Giunta regionale approva il regolamento consortile per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 80, comma 4, lettera c), determinando le modalità di adeguamento delle stesse.

5. La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica e approva il regolamento di polizia idraulica. Le violazioni al regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00. Sui contravventori grava altresì l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del t.u. della l. 22 marzo 1900, n. 195, e della l. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni palustri).

Art. 86

(Opere di competenza dei privati)

1. I privati realizzano nei comprensori di bonifica e irrigazione tutte le opere minori necessarie ai fini della bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione consortile.

2. I privati possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1 e quelle di miglioramento fondiario e irriguo ai consorzi di bonifica, ai consorzi di miglioramento fondiario e ai consorzi di irrigazione.

3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere previste dalla pianificazione di cui al comma 1 l'esecuzione delle opere è affidata ai consorzi di bonifica con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale che fissa il termine di completamento dei lavori.

4. Le spese relative alle opere eseguite ai sensi del comma 3 sono a carico dei proprietari privati dei fondi su cui insistono le opere in rapporto ai benefici conseguiti. La Regione può concedere contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile.

CAPO III – PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA

Art. 87

(Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.

2. Il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale definisce:

- la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
- gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;
- le modalità e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;
- le principali attività, opere e interventi da attuare nel periodo di attività del piano, con i tempi e le risorse di massima necessari;
- le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'articolo 65 del d.lgs. 152/2006 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;
- le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative, promozionali e divulgative.

3. La Giunta regionale predispone la proposta del piano di cui al comma 1, ne dispone la pubblicazione per estratto nel BURL e, prima dell'invio al Consiglio regionale, la sottopone al parere dei consorzi di bonifica, dei consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado e degli altri enti pubblici interessati che possono presentare osservazioni e proposte entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione.

4. Il piano di cui al comma 1 è attuato mediante programmi

triennali dell'attività di bonifica e irrigazione approvati dalla Giunta regionale e aggiornati annualmente in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.

5. Nell'elaborazione e attuazione della attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti, previa acquisizione delle parti dei piani e programmi regionali e comprensoriali relative alle opere di cui all'articolo 77.

6. La Giunta regionale autorizza i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado a eseguire interventi non previsti nel programma triennale, se questi si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili. L'autorizzazione è rilasciata su richiesta motivata degli interessati e a seguito di sopralluogo degli uffici regionali competenti.

7. La Giunta regionale può attuare, tramite concessione ai soggetti di cui al presente titolo, progetti speciali anche in deroga al piano generale, al programma triennale e ai piani comprensoriali. L'approvazione di tali progetti segue la procedura di approvazione dei piani di cui all'articolo 90 e costituisce variante al piano. I progetti speciali devono rivestire carattere di urgenza ed essere di interesse generale di più comprensori di bonifica.

Art. 88

(Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale)

1. Nei comprensori di bonifica e irrigazione l'attività di bonifica e irrigazione si svolge sulla base del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano comprensoriale è adottato dal consorzio in conformità al piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, assicurando la partecipazione degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti operanti nel comprensorio. Fino all'approvazione del piano generale i consorzi operano in base al piano comprensoriale provvisorio di bonifica predisposto sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano comprensoriale che ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Con provvedimento motivato, previo parere del consorzio interessato qualora gli interventi non siano realizzati direttamente dallo stesso, sono ammessi interventi in deroga al piano nei casi di:

- eventi imprevedibili o calamitosi;
- modifiche dipendenti da nuove disposizioni di leggi o di regolamenti;
- nuovi piani e programmi dello Stato, della Regione, dell'autorità di bacino e degli enti locali ai quali il piano comprensoriale non sia ancora stato adeguato.

3. Il piano comprensoriale è attuato mediante programmi comprensoriali triennali. Con provvedimenti della Giunta regionale sono definiti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del piano comprensoriale e dei programmi comprensoriali triennali. Gli atti e strumenti di programmazione degli enti locali tengono conto del piano comprensoriale e dei programmi triennali.

Art. 89

(Progetto fontanili)

1. Ai fini della salvaguardia del sistema dei fontanili e dei colatori, in quanto componente essenziale dell'ambiente e del paesaggio nonché fattore indispensabile per il risparmio idrico, la Giunta regionale predispone un apposito progetto fontanili finalizzato alla loro conservazione e valorizzazione.

Art. 90 (Contributi consortili)

1. Il consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri e indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, un piano di classificazione degli immobili, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Tale piano è approvato dalla Giunta regionale.

2. I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli ed extragricoli ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 78 che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni del presente titolo.

3. I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi ovvero, previa convenzione, da altri soggetti che nei confronti degli utenti consortili già riscuotono tributi o tariffe per servizi pubblici.

4. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e hanno natura tributaria.

5. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere irrigue, chiunque utilizza la rete dei canali consortili come recapito di scarichi anche se depurati è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal consorzio.

6. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzio- ne ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 1. Non può essere determinato un importo minimo di contribuenza. I contributi inferiori alla soglia di economicità di riscossione, fissata con deliberazione della Giunta regionale, non sono riscossi.

7. Chiunque, ancorché non consorziato, utilizza a qualsiasi titolo e uso acque superficiali o sotterranee oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediameti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto, in relazione alla stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali e acque sotterranee e alla funzione svolta dalla rete dei colatori, mantenuta e gestita dai consorzi di bonifica anche a vantaggio degli utenti non agricoli.

8. I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi i consorzi di bonifica devono rivedere gli atti di concessione individuando il relativo canone da determinare in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme introitate sono utilizzate esclusivamente a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediameti da cui provengono gli scarichi.

9. Gli enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto. Per gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, le cui acque trovano recapito nel sistema scolante del relativo comprensorio di bonifica, il contributo di bonifica, limitatamente alla quota riferita allo scolo delle acque reflue urbane, è assolto dall'ente gestore del servizio di fognatura con decorrenza dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità di attuazione di tale riscossione.

Art. 91 (Piano di riordino irriguo)

1. I consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado provvedono all'adozione e alla conseguente attuazione del piano di riordino irriguo.

2. Il piano di riordino irriguo, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Gli interventi previsti dal piano di riordino irriguo, comprese le espropriazioni, sono equiparati alle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Il piano si intende approvato

qualora la Giunta regionale non si pronunci nel termine di cento-venti giorni dal ricevimento della deliberazione di adozione.

3. Ai fini del comma 2 la Regione, nel rispetto della legislazione vigente e nell'ambito delle specifiche competenze in materia, approva i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano di riordino irriguo.

4. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del piano di riordino irriguo.

5. Nell'ambito del riordino irriguo, allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la costruzione e la manutenzione delle opere e per la distribuzione delle acque irrigue, chiunque utilizza la rete dei canali irrigui è assoggettato a contributo ordinario in proporzione al beneficio ottenuto. A tale fine il consorzio determina annualmente le aliquote di contribuzione nella misura necessaria a coprire le spese per l'attuazione e la gestione delle opere irrigue.

6. Nei comprensori ove si attui il piano di riordino irriguo e siano presenti utenze di diritto, gratuite o agevolate, praticate in base ad antichi titoli, il consorzio competente per territorio redige per l'intero comprensorio, o per singoli settori di esso, il piano di riordino delle utenze idriche contenente, oltre agli interventi intesi a razionalizzare la distribuzione idrica, l'elenco delle utenze di diritto i cui titoli risultino ancora validi e, per ciascuna di esse, il loro valore attuale, ai fini del riordino delle utenze idriche. Il piano è approvato dalla Giunta regionale.

CAPO IV – VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 92

(Attività di direzione e vigilanza della Regione)

1. Al fine di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia all'attività di bonifica e irrigazione e di coordinare l'azione dei consorzi, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmativa e gestionale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado nelle forme e nei modi di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale, tramite la competente direzione generale, può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie volte ad accettare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del consorzio, anche avvalendosi della consulenza di esperti o di società di servizi.

3. La Giunta regionale, sentiti i consorzi interessati, può procedere al raggruppamento di uffici di più consorzi, qualora tale raggruppamento porti a significativi risparmi e a maggiore efficacia e tempestività nell'attività dei consorzi stessi. La Giunta regionale può concedere contributi per le spese tecniche e organizzative necessarie per il raggruppamento e l'avvio dei nuovi uffici.

4. La Giunta regionale può sciogliere i consigli di amministrazione dei consorzi in caso di accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, dello statuto consortile e delle direttive regionali, nonché in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali dei consorzi.

5. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea del consorzio e per l'indizione delle elezioni consortili ai fini della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. Il provvedimento di scioglimento stabilisce i compiti e gli indirizzi cui il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari di amministrazione devono essere ricostituiti entro un anno dal provvedimento di scioglimento.

6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5 la Giunta regionale provvede alla sostituzione del commissario regionale o alla proroga del suo incarico nel caso in cui l'amministrazione consortile non sia stata ricostituita; la proroga può essere disposta una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi.

7. Al commissario regionale è corrisposto lo stesso trattamen-

to economico dello stipendio base della fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica. Qualora il commissario regionale non proceda alle elezioni e alla costituzione della nuova amministrazione consortile nel termine di cui al comma 5 il trattamento economico è ridotto nella misura del cinquanta per cento.

8. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e dai commissari regionali sono pubblicate all'albo del consorzio entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

9. Il consorzio comunica alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla loro adozione le deliberazioni relative a:

- a) bilanci di previsione e loro variazioni;
- b) conti consuntivi;
- c) piani di organizzazione e regolamenti di servizi consortili.

10. Qualora i consorzi omettano di adottare atti obbligatori per legge la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede alla nomina di un commissario *ad acta*.

11. È costituito presso la competente direzione della Giunta regionale il sistema informativo per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale (SIBITeR) che raccoglie, organizza e diffonde le informazioni necessarie per conoscere e migliorare l'attività programmativa e gestionale degli enti di bonifica e irrigazione. La Giunta regionale può affidare la gestione operativa del SIBITeR all'ERSAF o ad associazioni dei consorzi di bonifica riconosciute dalla Regione. Il SIBITeR è raccordato e alimentato con i sistemi informativi regionali e dei singoli consorzi.

Art. 93 (Ricorsi avverso gli atti consortili)

1. Contro tutti gli atti deliberativi del consorzio è ammesso da parte degli interessati ricorso al Presidente della Giunta regionale, ai sensi del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), entro trenta giorni dalla data di conoscenza degli stessi.

Art. 94 (Consulta regionale della bonifica e irrigazione)

1. È istituita presso la competente direzione generale regionale la consulta regionale della bonifica e irrigazione, organo consultivo della Regione per l'attuazione del presente titolo e per l'attività di bonifica e irrigazione.

2. La Giunta regionale determina la composizione della consulta assicurando la rappresentanza degli enti locali, dell'unione regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (URBIM) per la Lombardia, delle organizzazioni agricole sindacali, nonché la presenza delle direzioni generali della Giunta regionale competenti.

3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente per la bonifica e l'irrigazione o da un suo delegato e non comporta oneri economici per la Regione.

Art. 95 (Finanziamenti regionali)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, per l'attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali e per la realizzazione delle tipologie di opere di cui all'articolo 77 previste dai piani e programmi medesimi, la Regione concorre con contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 79 e di quelli costituiti ai sensi dell'articolo 84.

2. La Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella

spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 nella misura del 90 per cento per:

- a) opere di pronto intervento;
- b) opere di esclusivo carattere ambientale.

3. La Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 fino al massimo del 90 per cento per l'esecuzione di opere idrauliche e irrigue primarie e secondarie o di altra natura che inducano comunque un sostanziale miglioramento anche indiretto sull'assetto generale della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale.

4. La Giunta regionale delibera altresì il concorso finanziario:

- a) fino al massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile per la manutenzione delle opere di rilevante interesse comprensoriale;
- b) fino al massimo del 60 per cento della spesa ammissibile per:
 - 1) gli oneri derivanti dal sollevamento delle acque irrigue e di colo eccedenti il costo ordinario di cui all'articolo 77, comma 4;
 - 2) la redazione dei piani di riordino irriguo di cui all'articolo 91 e dei piani comprensoriali di cui all'articolo 88;
 - 3) l'esecuzione delle opere di competenza dei privati di cui all'articolo 86, comma 4;
 - 4) le spese tecnico-organizzative necessarie per il raggruppamento e l'avvio di nuovi uffici di cui all'articolo 92, comma 3.

5. La Giunta regionale contribuisce alle spese degli enti di cui agli articoli 79 e 84 e loro associazioni per la realizzazione delle azioni e delle attività di carattere conoscitivo e divulgativo relative alla bonifica e irrigazione; la Giunta regionale può altresì concorrere a spese per la realizzazione delle attività di indagine prospedutiche e di applicazione operativa alla classificazione del territorio non montano, secondo quanto previsto dall'articolo 78, commi 2 e 3.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI FUNGHI EPIGEI E IPOGEI (TARTUFI)

CAPO I – RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCI E CONSERVATI

Art. 96 (Finalità)

1. Il presente capo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), reca disposizioni sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei al fine di:

- a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo;
- b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;
- c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.

Art. 97 (Modalità di autorizzazione alla raccolta)

1. La raccolta sul territorio regionale avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/1993. I comuni, singoli o associati, possono determinare le modalità di autorizzazione e i criteri per il rilascio di eventuali permessi a chiunque ne faccia richiesta, anche mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, settimanali e giornalieri.

2. Il comune che intende avvalersi della facoltà di cui al com-

ma 1 assume le deliberazioni conseguenti entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Previo accordo con i comuni interessati, le comunità montane o i consorzi forestali possono provvedere per il rilascio di permessi a chi ne faccia richiesta.

Art. 98 (Modalità di raccolta)

1. Su tutto il territorio regionale:

- a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;
- b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di *Armillaria mellea*;
- c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
- d) sono vietati:
 - 1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;
 - 2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di *Amanita cesarea*;
 - 3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;
- e) è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Art. 99 (Limitazioni nelle aree protette)

1. Il comune, d'intesa con l'ente gestore del parco, stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.

2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

3. L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con i regolamenti d'uso di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983 aventi i contenuti di cui agli articoli 97 e 111.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.

5. In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema i regolamenti d'uso di cui al comma 3 possono contenere restrizioni con riguardo:

- a) alla riduzione dei quantitativi massimi raccoglibili;
- b) alle limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine;
- c) ai periodi e alle modalità di protezione degli ecosistemi.

Art. 100 (Limitazioni particolari)

1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

Art. 101 (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione)

1. La Regione rilascia, previa valutazione di opportunità, ap-